

Legge regionale 20 agosto 2007 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

Art. 36 bis

(Contributi agli Enti locali per attività di trasporto di persone complementari ai servizi di trasporto pubblico locale)(1)

1. L'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere agli Enti locali, a seguito di motivata istanza, contributi a sostegno di attività di trasporto di persone complementari ai servizi di trasporto pubblico locale, a beneficio di località non servite da servizi di TPL e di trasporto scolastico in ambito montano particolarmente gravoso a causa della particolare orografia del territorio.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 6, L. R. 25/2016